

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 1039 del 03 OTT. 2023

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di convenzione per prestazioni sanitarie a supporto delle attività assistenziali della Stroke Unit di I livello del PO Gravina di Caltagirone ASP Catania

Proposta n. 171 del 03/10/2023



SETTORE PROPONENTE

L'istruttore e Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Maria Carmen Agnello

Dott.ssa Ersilia Riggio



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. 1/2023) e prorogato con D.A. n. 28/2023, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

PREMESSO

- Che con pec acquisita con prot. n. 4576/AA.GG. del 31.08.2023 l'A.S.P. di Catania ha richiesto la disponibilità alla stipula di apposita convenzione per l'effettuazione delle prestazioni da svolgere presso l'U.O.C. di Neurologia – Stroke Unit P.O. Gravina di Catania, *“permanendo lo stato di grave carenza “ ed al fine di “ scongiurare eventuali disservizi con riguardo alle attività della Stroke Unit, da ritenersi essenziale e non suscettibile di sospensione nelle more del potenziamento strutturale del contingente medico attualmente assegnato all'UOV di che trattasi”*,
- che con la sopra indicata pec l'ASP di Catania ha trasmesso la bozza di convenzione per l'espletamento di prestazioni sanitarie a supporto delle attività assistenziali della stroke unit di I livello del P.O. “ Gravina” di Caltagirone;

Rilevata la seguente istruttoria:

- con nota prot. n. 4331/AA.GG. del 02.09.2023 il Direttore dell'UOC di Neurologia presso il P.O. Garibaldi Centro ha comunicato la disponibilità *“ad effettuare un turno di 12 ore al mese (...), che verrà coperto dall'orario di servizio da uno dei nostri neurologi esperti in stroke (...), purchè ciò consenta il regolare svolgimento dei turni di servizio e delle attività ambulatoriali della U.O.C. di Neurologia con stroke unit dell'ARNAS Garibaldi”*, precisando che le *“ eventuali esigenze organizzative anche sopravvenute successivamente alla stipula della convenzione determineranno il tempestivo rientro in servizio del medico assegnato alla Stroke Unit del P.O. di Caltagirone”*;
- con nota acquisita con prot. n. 5143/AA. GG. del 07.09.2023 è stato reso parere favorevole dalla Direzione Sanitaria Aziendale, così riscontrando la nota prot. n. 4755/AA.GG. del 07.09.2023.

Viste le principali clausole della Convenzione, trasmessa con pec acquisita con prot. n. 4576/AA.GG. del 31.08.2023 :

- le suddette attività saranno oggetto di liquidazione e pagamento come previsto dall'art. 6 ed in osservanza del regolamento sull'attività libero professionale dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

- la copertura assicurativa ed i rischi in itinere restano a carico dell'ASP di CT, che provvederà con oneri a proprio carico esonerando l'ARNAS Garibaldi di Catania, da qualsiasi responsabilità, giusto art. 7 della suddetta convenzione;
- la suddetta convenzione avrà durata fino al 31.12.2023, con possibile rinnovo previa accordo scritto tra le parti, giusto art. 8;
- la suddetta convenzione potrà essere modificata o integrata in base a quanto previsto dall'art. 9.


Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione tra l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania e l'ASP di Catania per prestazioni sanitarie a supporto delle attività assistenziali della Stroke Unit di I livello del PO Gravina di Caltagirone ASP Catania;
- **Trasmettere** copia dello schema di convenzione debitamente sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., all'Asp di Catania e darne comunicazione al Direttore Sanitario Aziendale ed all' U.O. interessata.

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso Atto dell'attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale


DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e pertanto,

1. **Autorizzare** la stipula della convenzione tra l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania e l'ASP di Catania per prestazioni sanitarie a supporto delle attività assistenziali della Stroke Unit di I livello del PO Gravina di Caltagirone ASP Catania.
2. **Trasmettere** copia dello schema di convenzione debitamente sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., all'Asp di Catania e darne comunicazione al Direttore Sanitario Aziendale ed all' U.O. interessata.
3. **Munire** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione per consentire l'urgente attuazione della convenzione di cui sopra.


Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Sanitario

(dr. Giuseppe Giampanco)




Il Commissario Straordinario

(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Caltagirone



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 -

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE A SUPPORTO
DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DELLA STROKE UNIT DI I LIVELLO DEL P.O.
"GRAVINA" DI CALTAGIRONE DELL'A.S.P. DI CATANIA**

TRA

L'Azienda ARNAS GARIBALDI CATANIA con sede legale in CATANIA, (via P.S. MARIA DI GESU'
n. 5, C.F. e Partita IVA _____, in persona del Commissario Straordinario e legale
rappresentante Dott. F. DE NICOLA, domiciliato per la carica presso la sede aziendale (di
seguito denominata ARNAS GARIBALDI)

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con sede legale in Catania, Via Santa Maria La Grande n.
5, C.F. e Partita IVA 04721260877, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dott.
Maurizio Lanza, domiciliato per la carica presso la sede aziendale (di seguito denominata "ASP di CT");

PREMESSO

- Che l'art. 15 della L. n. 241/90 prevede che *"anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (Conferenza dei servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- Che le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana sono da tempo impegnate a perseguire i propri obiettivi istituzionali, assumendo la rete regionale quale ambito in cui realizzare modelli idonei ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e ad implementare offerte di servizi di alta specializzazione;

Ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione di prestazioni sanitarie neurologiche a supporto delle attività assistenziali della Stroke Unit di I livello del P.O. "Gravina" di Caltagirone dell'A.S.P. di Catania.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività

L'attività verrà espletata dall'Azienda ARNAS GARIBALDI mediante la messa a disposizione del proprio personale dipendente del ruolo Medico, senza che si possa configurare un rapporto diretto tra gli specialisti coinvolti e l'A.S.P. di Catania, poiché i rapporti intercorrono esclusivamente tra le sopra indicate Aziende.

Art. 4

Obbligazioni a carico dell'ASP di Catania

L'ASP di CT s'impegna a redigere rendicontazione trimestrale dell'attività svolta entro il giorno 5 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Ai fini dell'effettuazione delle attività di cui alla presente convenzione, l'A.S.P. di Catania individua, quale

Coordinatore e responsabile, il Dott. L. SICURELLA, Direttore della Struttura UOC NEUROLOGIA.

Art. 5

Obbligazioni a carico dell'Azienda

L'Azienda ARNAS GARIBALDI s'impegna a rendere prestazioni sanitarie specialistiche di Neurologia a supporto delle attività assistenziali della Stroke Unit di I livello del P.O. "Gravina" di Caltagirone dell'A.S.P. di Catania.

Le prestazioni professionali, da parte dei Dirigenti Medici individuati dall'Azienda ARNAS GARIBALDI saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente agli impegni derivanti dall'attività istituzionale.

La programmazione delle attività sarà concordata tra il Direttore del Dipartimento di Medicina, il Direttore dell'U.O.C. di Neurologia del P.O. di Caltagirone con il Direttore della competente Struttura dell'Azienda ARNAS GARIBALDI, che avranno il compito di definire tempi e modalità, nel rispetto della normativa in materia di lavoro e del relativo CCNL di riferimento della Dirigenza Medica.

Ai fini dell'effettuazione delle attività di cui alla presente convenzione l'Azienda ARNAS GARIBALDI individua, quale coordinatore e responsabile, il Dott. L. SICURELLA, nella qualità di Direttore/Responsabile della Struttura UOC DI NEUROLOGIA.

Art. 6

Modalità di Pagamento

L'ASP di Catania si impegna a corrispondere per le prestazioni eseguite, previa attestazione di regolarità emessa dal Direttore della Stroke Unit di I livello del P.O. di Caltagirone, la tariffa oraria lorda di € 125,00; detto importo è da intendersi comprensivo di qualsiasi spesa relativa all'incarico da espletare ed è riconosciuto ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. A) e comma 3, del CCNL sottoscritto in data 19 Dicembre 2019 - Area Sanità. Tale compenso dovrà essere corrisposto al Dirigente Medico partecipante, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, nella misura del 95%.

Il Direttore della Stroke Unit di I livello del P.O. di Caltagirone, per il tramite della Direzione Medica del P.O. di Caltagirone, entro il giorno 5 del mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, si impegna a trasmettere all'Azienda ARNAS GARIBALDI l'elenco mensile delle prestazioni e delle ore effettuate dai professionisti coinvolti, recante a margine la propria attestazione per regolare esecuzione dei turni effettuati.

L'Azienda ARNAS GARIBALDI entro i 30 gg successivi alla ricezione del predetto elenco, si impegna a trasmettere all'U.O.C. Economico Finanziario dell'ASP di Catania (economicofinanziariopatrimoniale@pec.aspct.it) la fattura mensile con gli importi relativi alla ultima comunicazione.

L'U.O.C. Economico Finanziario dell'ASP di Catania liquiderà la fattura mensile, purché corredata dalla documentazione a supporto, di norma, entro n. 7 giorni dalla ricezione della stessa. Responsabile della liquidazione della suddetta fattura è il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario dell'ASP di Catania o persona da lui delegata. Ricevuto il pagamento della fattura, l'Azienda ARNAS GARIBALDI provvederà - ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. A) e comma 3 del CCNL, sottoscritto in data 19 Dicembre 2019 Area Sanità - a liquidare le spettanze dovute al professionista, nella misura del 95% della quota pattuita, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, con la prima retribuzione utile.

Art. 7
Copertura Assicurativa

La copertura assicurativa da responsabilità civile terzi derivante dall'attività oggetto della convenzione nonché eventuali rischi in "itinerare" restano a carico dell'ASP di Catania, manlevando sin d'ora Azienda ARNAS GARIBALDI da qualsiasi responsabilità.

I rischi professionali derivanti da colpa grave sono a carico dei Dirigenti Medici coinvolti, che dovranno provvedere alla relativa copertura assicurativa.

Art. 8
Durata, rinnovo e recesso

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2023, con decorrenza dalla data di apposizione della seconda firma in formato digitale, con possibilità di rinnovo, previo accordo scritto tra le parti, escludendosi qualsiasi ipotesi di rinnovo tacito del rapporto.

Ciascuna delle due parti potrà recedere dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio con preavviso di almeno n. 15 giorni, che dovrà essere comunicato all'altra parte con lettera inviata tramite pec. La convenzione potrà essere risolta, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, per i seguenti motivi:

- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti;
- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con la presente convenzione.

In tale caso, la Parte non inadempiente notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fatta salva la possibilità per la parte adempiente di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 9
Modifiche delle condizioni

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria una rimodulazione sui tempi e modalità regolanti la presente convenzione, le modifiche e variazioni, nell'ambito del detto rapporto, saranno oggetto di preventivo atto aggiuntivo, accettato dalle Parti per iscritto.

La presente convenzione potrà essere integrata o modificata in qualsiasi momento anche qualora dovessero intervenire nuove e diverse norme disciplinanti la materia oppure modifiche organizzative da parte delle due Aziende aderenti alla convenzione.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai rispettivi regolamenti aziendali e in attuazione del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*", dichiarando contestualmente di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio. Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente Convenzione, i dati personali trattati si riferiscono alle pazienti e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente dalla presente Convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte. Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Art. 11

Norme di rinvio e Codice di comportamento

Ciascuna Parte, in relazione alla presente convenzione, si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice di comportamento e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare l'altra Parte di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nel Codice Etico di quest'ultima di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Art. 12

Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto.

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Catania.

Art. 13

Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 1986 e successive modificazioni), con oneri a carico del richiedente la registrazione. Le spese di bollo conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda
Il Commissario Straordinario/Il Direttore Generale
(Dott. _____)

Per l'ASP di Catania
Il Commissario Straordinario
(Dott. Maurizio Lanza)*

**Convenzione firmata digitalmente ai sensi della normativa vigente.*